Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2565

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DI NARDO, DE TONI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI e PEDICA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 2011

Introduzione nel codice penale dei delitti contro l'ambiente.
Delega al Governo per la raccolta e il coordinamento della disciplina sanzionatoria speciale

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge intende dare attuazione alle indicazioni provenienti dalla normativa dell'Unione europea, volte all'introduzione di un sistema armonico di delitti contro l'ambiente. La tutela dell'ambiente è stata riconosciuta come principio immanente all'ordinamento sia dalla Corte costituzionale che dalla Corte di cassazione.

La Corte costituzionale, in particolare, rinviene un ancoraggio costituzionale alla tutela dell'ambiente nel sistema normativo che emerge dal secondo comma dell'articolo 9 della Costituzione, secondo cui la Repubblica «tutela il paesaggio», e dalla disciplina contenuta nell'articolo 32 della Costituzione, che «tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività». La Consulta ha ribadito che l'ambiente non è una materia in senso tecnico ma un valore costituzionale, ed ha inoltre riconosciuto nell'ambiente un bene immateriale che ha rilevanza giuridica e che rientra fra le «*res communes omnium*»: un bene unitario, sebbene riconducibile a varie componenti, ciascuna delle quali può anche costituire, isolatamente e separatamente, oggetto di cura e di tutela, ma tutte, nell'insieme, riconducibili ad unità.

Il fatto che l'ambiente possa essere fruibile in varie forme e differenti modi, così come essere oggetto di varie norme che assicurano la tutela dei vari profili in cui si estrinseca, non fa venir meno e non intacca la sua natura e la sua sostanza di bene unitario che l'ordinamento prende in considerazione. L'ambiente è protetto come elemento determinativo della qualità della vita. La sua protezione non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l'esigenza di un «*habitat*» naturale nel quale l'uomo vive ed agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini, secondo valori largamente sentiti; è imposta anzitutto da precetti costituzionali (articoli 9 e 32 della Costituzione), per cui esso assurge a valore primario ed assoluto. La Corte ha anche sottolineato che vi sono, poi, le norme ordinarie che, in attuazione di detti precetti, disciplinano ed assicurano il godimento collettivo e individuale del bene ai consociati e ne assicurano la tutela, imponendo, a coloro che lo hanno in cura, specifici obblighi di vigilanza e di interventi. Sanzioni penali, civili ed amministrative rendono la tutela concreta ed efficiente.

L'ambiente è, quindi, un bene giuridico in quanto riconosciuto e tutelato da norme. Non è certamente possibile oggetto di una situazione soggettiva di tipo appropriativo; tuttavia, appartenendo alla categoria dei cosiddetti «beni liberi», è fruibile dalla collettività e dai singoli. La stessa Carta fondamentale, all'articolo 117, secondo comma, lettera *s),* nel riservare alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia della «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», riconosce esplicitamente la valenza costituzionale di tali beni. Non vi è dubbio pertanto che l'ambiente, come bene giuridico di rilievo costituzionale, possa essere oggetto di tutela penale contro comportamenti che possano comprometterne l'esistenza e l'equilibrio.

Sotto questo profilo risulta ormai diffusamente avvertita, in sede sia nazionale che europea, l'insufficienza di un presidio sanzionatorio in materia di tutela dell'ambiente imperniato su sole fattispecie contravvenzionali. Nella scorsa legislatura il Governo presentò un disegno di legge recante disposizioni concernenti i delitti contro l'ambiente,

volte in particolare ad inserire un apposito titolo nel codice penale (v. atto Camera n. 2692, XV legislatura). Nella perdurante assenza dell'auspicata attuazione della direttiva 2008/99/CE, recepita ai sensi della legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009), e sulla base dei princìpi contenuti nella mozione n. 1-00344, presentata dal Gruppo Italia dei Valori del Senato, nonché dell'ordine del giorno G103 (testo 2) accolto dal Governo nella seduta n. 489 del 19 gennaio 2011, il presente disegno di legge riprende, con alcuni aggiornamenti, quella proposta di legge che la fine anticipata della XV legislatura impedì di portare avanti.

Il presente disegno di legge propone, dunque, un intervento «di sistema» volto a inserire all'interno del codice penale una serie di delitti – previsti ordinariamente in forma dolosa e solo in taluni casi in forma colposa – in modo da fornire una risposta dell'ordinamento ai più gravi attentati al bene ambiente, nella sua più ampia accezione.

La scelta di modificare il codice penale trova solido appoggio nella tendenza della legislazione verso una nuova spinta codicistica, volta a far sì che il codice penale sostanziale risulti il fulcro del sistema degli illeciti, sulla falsariga del modello francese, in cui il principio della tendenziale «riserva di codice» viene ancorato al principio di chiarezza e conoscibilità della legge e, in ultimo, allo stesso principio di legalità in materia penale. Il presente disegno di legge interviene su aspetti della normazione in materia ambientale oggi di natura prevalentemente contravvenzionale e amministrativa. Al fine di assicurare l'opportuno coordinamento col nuovo titolo VI-*bis* dal libro II del codice penale, si prevede il conferimento di un'apposita delega al Governo.

Il disegno di legge non presenta alcun possibile profilo di incompatibilità con l'ordinamento comunitario o internazionale. Al contrario, viene data specifica attuazione alla Convenzione sulla protezione dell'ambiente attraverso la legge penale, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 4 novembre 1998. L'intervento si configura inoltre quale attuazione dei contenuti della normativa dell'Unione europea in materia di tutela penale dell'ambiente, a sua volta derivante dalla decisione quadro 2003/80/GAI del Consiglio, del 27 gennaio 2003 (successivamente annullata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee il 13 settembre 2005 – causa C-176/03 – perché la materia della protezione dell'ambiente è stata ritenuta di competenza comunitaria e non di «terzo pilastro»).

Il disegno di legge non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni, incidendo su una materia, quella penale, riservata alla potestà legislativa dello Stato.

In coerenza con le definizioni e con gli istituti in uso, sono introdotti dal disegno di legge nuovi istituti e nuove definizioni normative. Si segnalano, in particolare i seguenti nuovi articoli del codice penale:

1) articolo 452-*bis* (in materia di inquinamento ambientale);

2) articolo 452-*ter* (in materia di danno ambientale);

3) articolo 452-*quater* (in materia di disastro ambientale);

4) articolo 452-*quinquies* (in materia di alterazione del patrimonio naturale, della flora o della fauna);

5) articolo 452-*septies* (in materia di traffico di rifiuti) e articolo 452-*octies* (in materia di traffico di materiale radioattivo o nucleare e di abbandono di materiale radioattivo);

6) articolo 452-*novies* (in materia di delitti ambientali in forma organizzata);

7) articolo 452-*decies* (relativo alla frode in materia ambientale);

8) articolo 452-*undecies* (in materia di impedimento al controllo);

9) articolo 452-*quaterdecies* (in materia di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi);

10) articolo 498-*bis* (in materia di danneggiamento delle risorse economiche ambientali).

Sono infine previste disposizioni integrative del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, riguardante la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, e dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, recante norme in materia di confisca.

L'impatto maggiore del disegno di legge riguarda prevalentemente la polizia giudiziaria e gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, deputati all'applicazione delle nuove norme penali sostanziali, ma non comporta effetti diretti nell'organizzazione degli uffici. Si auspica, in tal senso, un potenziamento, in termini di risorse, uomini e strutture, degli organi inquirenti e dei mezzi di indagine.

Obiettivo del disegno di legge è, nel complesso, quello di assicurare nell'immediato una tutela penale dell'ambiente che sia efficace, effettiva e rapida. Nel medio/lungo periodo, si ritiene che la predisposizione di un sistema sanzionatorio ampio possa conseguire effetti di prevenzione generale importanti, in termini di diminuzione del numero dei reati commessi a danno dell'ambiente. Attualmente si stima che il numero delle violazioni in materia di tutela ambientale, salute e sicurezza dei lavoratori e dei cittadini sia altissimo (uno ogni 43 minuti secondo dati del Ministero dell'ambiente riferiti al 2010). La delicatezza dell'intervento – avente ad oggetto materie assistite da riserva di legge – consiglia, per le parti sostanziali, il ricorso allo strumento dell'intervento diretto piuttosto che a quello della delega, al precipuo fine di consentire il pieno confronto parlamentare sulle diverse problematiche messe in luce dalla normativa proposta.

Viceversa, lo strumento della delega è preferibile per le finalità essenzialmente compilative di raccolta e coordinamento, in ragione della natura prevalentemente tecnica dell'oggetto dell'intervento *in parte qua*. Nonostante nelle ultime quattro legislature siano state elaborate numerose e condivisibili proposte di legge per l'introduzione nel codice penale di disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, firmate e presentate «trasversalmente» da parlamentari di diversi schieramenti politici, queste non sono ancora state mai discusse dal Parlamento. Si auspica, pertanto, che il presente disegno di legge possa essere celermente esaminato ed approvato in modo da offrire agli operatori della giustizia un più penetrante ed efficace apparato normativo che contribuisca a rendere effettiva l'applicazione dell'articolo 9 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Dopo il titolo VI del libro II del codice penale, è inserito il seguente:

«TITOLO VI-*bis*

DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

Art. 452-*bis*. - *(Inquinamento ambientale)*. – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 5.000 a euro 150.000 chiunque, illegittimamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, immette nell'ambiente sostanze o energie cagionando o contribuendo a cagionare il pericolo di una compromissione o di un deterioramento:

1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;

2) dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.

Art. 452-*ter*. - *(Danno ambientale. Pericolo per la vita o per l'incolumità personale. Circostanze aggravanti)*. – Nei casi previsti dall'articolo 452-*bis*, se si verifica la compromissione o il deterioramento si applica la pena della reclusione da due a sette anni e della multa da euro 20.000 a euro 250.000.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, se dall'illegittima immissione deriva una compromissione rilevante ovvero un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, si applica la pena della reclusione da

tre a otto anni e della multa da euro 50.000 a euro 500.000. La stessa pena si applica quando l'eliminazione della compromissione risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, se dal fatto deriva una lesione personale grave o la morte di una persona, si applica la pena della reclusione da tre a venti anni e della multa da euro 100.000 a euro un milione.

Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti previste dal presente articolo non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.

Art. 452-*quater*. - *(Disastro ambientale)*. – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, illegittimamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, immette nell'ambiente sostanze o energie cagionando o contribuendo a cagionare un disastro ambientale è punito con la reclusione da quattro a venti anni e con la multa da euro 250.000 a euro due milioni.

La stessa pena si applica quando il fatto, in ragione della rilevanza oggettiva o dell'estensione della compromissione ovvero del numero delle persone offese o esposte a pericolo, offende la pubblica incolumità, ovvero se il fatto cagiona un'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema.

Art. 452-*quinquies*. - *(Alterazione del patrimonio naturale, della flora o della fauna selvatica)*. – Fuori dai casi previsti dagli articoli 452-*bis*, 452-*ter* e 452-*quater*, e sempre che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 2.000 a euro 20.000 chiunque illegittimamente:

1) sottrae o danneggia minerali o vegetali cagionando o contribuendo a cagionare il pericolo concreto di una compromissione du-

revole o un rilevante deterioramento della flora o del patrimonio naturale;

2) sottrae animali ovvero li sottopone a condizioni o a trattamenti tali da cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o un rilevante deterioramento della fauna selvatica.

Le pene sono aumentate se l'uccisione di fauna selvatica avviene con l'uso di sostanze venefiche o con altro mezzo insidioso.

Nei casi previsti dal primo comma, se si verifica il rilevante deterioramento della flora o il pregiudizio alla sopravvivenza di una specie animale protetta, le pene sono aumentate fino alla metà.

Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali soggette alla speciale protezione dell'autorità è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 5.000 a euro 50.000.

Art. 452-*sexies*. - *(Circostanze aggravanti)*. – Nei casi previsti dagli articoli 452-*bis*, 452-*ter*, 452-*quater* e 452-*quinquies*, la pena è aumentata di un terzo se il danno o il pericolo:

1) ha per oggetto aree naturali protette o beni sottoposti a vincolo paesaggistico, idrogeologico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;

2) deriva dall'immissione di radiazioni ionizzanti.

Art. 452-*septies*. - *(Traffico di rifiuti)*. – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, illegittimamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, con una o più operazioni, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, tratta, detiene, spedisce, abbandona o smaltisce quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 20.000 euro a 250.000 euro.

Se la condotta di cui al primo comma ha per oggetto rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da due a sette anni e della multa da euro 40.000 a euro 400.000.

Se la condotta di cui al primo comma ha per oggetto rifiuti radioattivi, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni e della multa da euro 50.000 a euro 750.000.

Le pene di cui ai commi primo, secondo e terzo sono aumentate da un terzo alla metà se dal fatto deriva il pericolo concreto di una compromissione durevole o di un rilevante deterioramento:

1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;

2) per la flora o per la fauna selvatica.

Le pene previste dai commi primo, secondo e terzo sono aumentate della metà se dal fatto deriva il pericolo concreto per la vita o per l'incolumità delle persone.

Art. 452-*octies*. - (*Traffico di sorgenti radioattive e di materiale nucleare. Abbandono di sorgenti radioattive*). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 a euro 750.000 chiunque, illegittimamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce sorgenti radioattive o materiale nucleare. Alla stessa pena soggiace il detentore che abbandona una sorgente radioattiva o se ne disfa illegittimamente.

La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se dal fatto deriva il pericolo di rilevante deterioramento:

1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;

2) dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.

Se dal fatto deriva il pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni

e della multa da euro 100.000 a euro un milione.

Art. 452-*novies*. - *(Delitti ambientali in forma organizzata)*. – Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, anche in via non esclusiva o prevalente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate da un terzo alla metà.

Quando taluno dei delitti previsti dal presente titolo è commesso avvalendosi dell'associazione di cui all'articolo 416-*bis*, le pene previste per ciascun reato sono aumentate della metà. Si applica quanto previsto dal comma secondo dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Art. 452-*decies*. - *(Frode in materia ambientale)*. – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero di conseguirne l'impunità, falsifica in tutto o in parte, materialmente o nel contenuto, la documentazione prescritta, ovvero fa uso di documentazione falsa o illecitamente ottenuta, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa fino a euro 75.000.

Se la falsificazione concerne la natura o la classificazione di rifiuti, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 10.000 a euro 75.000.

Art. 452-*undecies*. - *(Impedimento al controllo)*. – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il titolare o il gestore di un impianto che, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce o intralcia l'attività di controllo degli insediamenti o di parte di essi ai soggetti legittimati è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-*bis*, 452-*ter*, 452-*quater*, 452-*quinquies*, 452-*septies* e 452-*octies* è commesso da pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio o comunque abusando della sua qualità o dei suoi poteri, la pena della reclusione è aumentata di un terzo.

Art. 452-*duodecies*. - *(Delitti colposi contro l'ambiente)*. – Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-*bis*, 452-*quinquies*, 452-*septies* e 452-*octies* è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite di un terzo.

Art. 452-*terdecies*. - *(Pene accessorie. Confisca)*. – La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli 452-*bis*, 452-*ter*, 452-*quater*, 452-*septies* e 452-*octies* comporta, la pubblicazione della sentenza di condanna nonché, per tutta la durata della pena principale:

1) l'interdizione dai pubblici uffici;

2) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

3) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Alla condanna ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui all'articolo 452-*septies* consegue in ogni caso la confisca dei mezzi e degli strumenti utilizzati, ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del presente codice.

Alla condanna ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui all'articolo 452-*octies* consegue in ogni caso la confisca della sorgente radioattiva o del materiale nucleare. La sorgente o il materiale nucleare confiscati sono conferiti all'operatore nazionale ovvero al gestore di un impianto riconosciuto se-

condo le modalità stabilite dalla normativa tecnica nazionale.

Art. 452-*quaterdecies*. - *(Bonifica e ripristino dello stato dei luoghi. Inottemperanza alle prescrizioni)*. – Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dall'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice ordina la bonifica, il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice.

L'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena è in ogni caso subordinata all'adempimento degli obblighi di cui al primo comma.

Chiunque non ottempera alle prescrizioni imposte dalla legge, dal giudice ovvero da un ordine dell'autorità per il ripristino, il recupero o la bonifica dell'aria, delle acque, del suolo, del sottosuolo e delle altre risorse ambientali inquinate è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Art. 452-*quinquiesdecies*. - *(Equiparazione dell'autorizzazione in materia ambientale ottenuta illecitamente alla mancanza di autorizzazione)*. – In relazione ai reati previsti dal presente titolo, salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'autorizzazione in materia ambientale, ottenuta illecitamente, è equiparata alla mancanza di autorizzazione».

2. Nel libro II, titolo VIII, capo I, del codice penale, all'articolo 499 è premesso il seguente:

«Art. 498-*bis*. - *(Danneggiamento delle risorse economiche ambientali)*. – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque offende le risorse ambientali in modo tale da pregiudicarne l'utilizzo da parte della collettività, degli enti pubblici o di imprese di rilevante interesse è punito con la reclusione

da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 250.000».

Art. 2.

*(Introduzione dell'articolo 25-*quinquies.*1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)*

1. Dopo l'articolo 25-*quinquies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«Art. 25-*quinquies*.1. - *(Delitti ambientali). – 1.* In relazione alla commissione di taluno dei delitti previsti dal titolo VI-*bis* del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 452-*bis*, 452-*ter*, 452-*quinquies*, 452-*septies*, primo e secondo comma, e 452-*octies*, primo comma, la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 452-*quater*, 452-*septies*, terzo, quarto e quinto comma, e 452-*octies*, secondo e terzo comma, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote.

c) per i delitti colposi di cui all'articolo 452-*duodecies*, le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere *a)* e *b)*, diminuite da un terzo alla metà.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera *b)*, del presente articolo si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre anni.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o di agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-*septies* e 452-*octies* del codice penale, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del presente decreto».

Art. 3.

(Disposizioni in materia di confisca)

1. All'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, al comma 1, dopo le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,» sono inserite le seguenti: «nonché per taluno dei delitti previsti dal titolo VI-*bis* del libro II del codice penale,».

Art. 4.

(Delega al Governo per la raccolta e il coordinamento della normativa concernente gli illeciti amministrativi ambientali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della giustizia, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro per le politiche europee, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un decreto legislativo finalizzato alla raccolta e al coordinamento delle disposizioni speciali concernenti gli illeciti amministrativi in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché per il rafforzamento degli strumenti di prevenzione e contrasto.

2. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Governo trasmette alle Camere lo schema del decreto legislativo corredato di relazione tecnica e analisi di impatto della regolamentazione che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate dal medesimo schema di decreto, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro novanta giorni dalla data di assegnazione dello schema del decreto legislativo. Decorso

inutilmente tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi, anche parzialmente, ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi sessanta giorni dalla data della nuova trasmissione, il decreto legislativo può comunque essere adottato in via definitiva dal Governo.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) raccolta e coordinamento del sistema sanzionatorio, a fini di sistemazione, di maggiore efficacia e di dissuasività, nel pieno rispetto della normativa dell'Unione europea;

b) disciplina del principio di specialità tra le sanzioni amministrative e le sanzioni penali introdotte dalla presente legge, prevedendo che ai fatti puniti ai sensi del titolo VI-*bis* del libro II del codice penale si applichino soltanto le disposizioni penali, anche quando per i fatti stessi sono disposte sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di ambiente;

c) coordinamento e rafforzamento, a fini di sistemazione, di maggiore efficacia e di dissuasività, delle procedure di controllo e monitoraggio, nonché delle attività di prevenzione e contrasto agli illeciti di cui al presente articolo;

d) potenziamento degli strumenti di indagine e di accertamento degli illeciti di cui al presente articolo.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative o correttive del medesimo decreto legislativo.

5. Nell'esercizio della delega di cui al presente articolo il Governo è altresì autorizzato ad apportare alle fattispecie introdotte dagli

articoli 2 e 3 le modifiche strettamente necessarie a coordinare il presente intervento legislativo con l'assetto normativo previgente, al solo fine di evitare duplicazioni, lacune e attenuazioni del regime sanzionatorio, nonché in conformità alla normativa dell'Unione europea in materia di tutela dell'ambiente sopravvenuta nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e la data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo.

Art. 4.

(Legittimazione all'azione di risarcimento del danno ambientale)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 308 è inserito il seguente:

«Art. 308-*bis*. - *(Legittimazione all'azione di risarcimento del danno ambientale). – 1.* Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente, l'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, è promossa dallo Stato, nonché dagli enti territoriali sui quali incidono i beni oggetto del fatto lesivo. Le associazioni di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione da parte dei soggetti legittimati, possono sempre denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a conoscenza e possono intervenire nei giudizi per danno ambientale nonché ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi. In caso di inerzia dei soggetti legittimati, l'azione è promossa dal pubblico ministero quale sostituto processuale ai sensi dell'articolo 81 del codice di procedura civile»;

b) all'articolo 318, comma 2, la lettera *a)* è abrogata.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

€ 1,00